



*UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA
BORGHI E VALLI D'OLTREPO'*

CONSIGLIO DELL'UNIONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 28 DEL 12/12/2018

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE - ART. 20 D. LGS. 175/2016

L'anno **duemiladiciotto** addì **dodici** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **sei** nella sede dell'Unione,

previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge si è riunito il Consiglio dell'Unione, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. FERRARI CARLO	Sì
2. MOLINARI FABIO	Sì
3. PRE' PAOLO	Sì
4. BARZON PIERLUIGI	Sì
5. LEGE' TIZIANO	Sì
6. COLOMBI CARLO FILIPPO	No
7. LODIGIANI ALESSANDRO	No
8. REBOLLINI RAFFAELLA	No
9. CARBONE MAURO	Sì
10. DE LAURO CARMINE	Sì
11. PETTE' SILVIA	No
12. SACCARDI MARCO	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	4

Assiste e verbalizza il Segretario **BELLOMO DANIELE**.

Il Sig. PRE' PAOLO, Presidente, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

UDITA la proposta del presidente, il quale affida l'illustrazione del punto all'ordine del giorno al Segretario dell'unione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 07/08/2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (TUSP), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16/06/2017, n. 100;

TENUTO CONTO CHE ai sensi dell'articolo 4 del predetto TUSP:

- le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società";
- le Amministrazioni pubbliche possono mantenere partecipazioni dirette o indirette in società esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) del TUSP: viene definita partecipazione indiretta in una società: "la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica";
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) del TUSP: viene definita la condizione di "controllo" come: "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo";
- ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. sono considerate società controllate:
 - 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
 - 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del Tuel che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;

- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e conservazione del patrimonio comunale, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica e pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate devono essere valutate anche sulla scorta di tali finalità;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Unione n. 23 del 29/09/2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle società partecipate”;

VISTO in particolare l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare “annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

VISTA la recente deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti, recante “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, D. Lgs. n. 175/2016” e l'allegato modello informativo per la raccolta e la sistematizzazione dei dati e delle indicazioni che devono comporre il piano di revisione straordinaria in cui si dispone che la ricognizione è sempre necessaria anche in caso di assenza di partecipazioni;

DATO ATTO che

- i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale e Rocca Susella con atti approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l'Unione di comuni lombarda denominata “BORGHI E VALLI D'OLTREPO” ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e dell'articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali

- con deliberazioni del Consiglio dell'Unione è avvenuto il recepimento in capo l'Unione di comuni lombarda denominata “BORGHI E VALLI D'OLTREPO” da parte dei Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale e Rocca Susella delle funzioni di cui all'art. 14 comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. (con esclusione della funzione L per i Comuni di Rocca Susella e Borgo Priolo) nonché dei servizi

valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo, reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;

- le partecipazioni sono detenute dai comuni partecipanti all'unione che hanno autonomamente approvato la ricognizione di che trattasi;
- l'Unione non detiene partecipazioni;

RITENUTO necessario dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante la scadenza del termine prevista per l'adempimento di cui trattasi;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 126/2014 e gli allegati principi contabili applicati;
- il D. Lgs. 175/2016, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 100/2017;
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza:

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli resi per alzata di mano:

D E L I B E R A

1. di dare atto che l'Unione non possiede alcuna partecipazione societaria posto che le partecipazioni societarie sono detenute dai Comuni partecipanti all'unione che hanno autonomamente approvato la ricognizione di che trattasi
2. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25/01/2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
3. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, commi 1 e 3, TUSP e dall'art. 21, Decreto correttivo;

SUCCESSIVAMENTE con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del Decreto Legislativo N° 267/2000.

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PRE' PAOLO

Il Segretario
BELLOMO DANIELE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 261 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 17/12/2018 al 01/01/2019 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Borgo Priolo, lì 17/12/2018

Il Segretario
BELLOMO DANIELE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 12-dic-2018

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Borgo Priolo, lì 12-dic-2018

Il Segretario
BELLOMO DANIELE